

INFORMATIVA ESTRATTA DALLA DGR 2104/2004 PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

§ 25. Assunzioni in bassa qualifica nella Pubblica Amministrazione

-
7. Possono essere avviati a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni, anche lavoratori occupati, dando, comunque, priorità ai soggetti in stato di disoccupazione, secondo le definizioni di cui al paragrafo 15.
8. La graduatoria delle persone interessate ad essere avviate a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni è formata con i seguenti criteri :

1. La graduatoria è ordinata secondo un criterio di preferenza per chi ha un punteggio maggiore;
2. Ad ogni persona che partecipi all'avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni è attribuito un punteggio di 100 punti;
3. Il lavoratore, all'atto della richiesta di prenotazione, dovrà esibire l'attestazione ISEE, rilasciata da INPS, Comuni o CAF, o da altre strutture abilitate, relativa al reddito afferente l'anno precedente, al nucleo familiare, definito ai sensi del D.Lgs 109/98 e s.m.i.;
4. Al punteggio iniziale di 100 punti va sottratto 1 punto per ogni 1000 euro di reddito, dato ISEE, che superi i 5000 euro, fino ad un massimo di 25 punti. Il dato ISEE va arrotondato per difetto fino a 500 compreso, per eccesso oltre 500. Al lavoratore che non presenta il dato ISEE vengono comunque sottratti 25 punti;
5. Al punteggio così ottenuto vanno aggiunti i punti riferiti alla Situazione Familiare, considerata secondo i seguenti criteri :

Per situazione familiare si intende quella rilevata dallo stato di famiglia del lavoratore o della lavoratrice interessati, salvo i casi particolari disciplinati dal D.lgs 109/98.

Le persone da considerarsi a carico sono :

- 1) coniuge o convivente more uxorio, non occupato o disoccupato ai sensi degli art.1, c.2, lettera c) e art. 4 del D.lgs. 181/00 e s.m.i.;
- 2) figlio minorenni o maggiorenne senza limiti di età se invalido/a con percentuale superiore al 66%;
- 3) figlio/a maggiorenne fiscalmente a carico;
- 4) fratello o sorella minorenni a carico ovvero maggiorenne senza limiti di età se invalido/a con percentuale superiore al 66%;
- 5) genitore o ascendente ultrasessantacinquenne, ovvero di età anche inferiore se invalido con percentuale superiore al 66%;
Il punteggio per il nucleo familiare è riconosciuto soltanto se il coniuge o convivente non risulta occupato, nel caso in cui i due coniugi o conviventi siano entrambi disoccupati il punteggio per il carico va attribuito ad entrambi;
Il punteggio del lavoratore e della lavoratrice per i figli minorenni e per le persone disabili a carico con percentuale superiore al 66% senza limiti di età è aumentato di punti 2;
Il punteggio del lavoratore e della lavoratrice per i figli maggiorenni e per le persone a carico non disabili è aumentato di punti 1;
I fratelli e le sorelle minori possono essere considerati a carico solo in mancanza dei genitori o quando questi risultino entrambi disoccupati ;
Il punteggio per il carico familiare del disoccupato/a appartenente ad una famiglia monoparentale è moltiplicato per un coefficiente di 1,50.

6. Vengono ulteriormente attribuiti per le seguenti condizioni :

1. Disponibilità : punti 2 ne ha titolo il lavoratore, inoccupato o disoccupato, che abbia, antecedentemente alla data della richiesta di avviamento a selezione, rilasciato la dichiarazione di disponibilità di cui all'articolo 2 del D.lgs.181/00 e s.m.i., presso il CPI competente per la procedura di avviamento.
2. Durata della disoccupazione : punti 0,1 per ogni mese di disoccupazione, fino ad un massimo di 6 punti, equivalenti a 60 mesi ed oltre;
3. Inserimento in lista di mobilità : punti 6 per il lavoratore iscritto nelle liste di mobilità. Il punteggio per tale condizione non è cumulabile con il punteggio eventualmente spettante in relazione alla durata della disoccupazione.
4. Precedenti esperienze : punti 1 per ogni bimestre di lavoro maturato dal lavoratore negli anni precedenti la richiesta di avviamento, nella medesima qualifica e presso lo stesso ente che ha avanzato richiesta.

A parità di punteggio si gradua con riferimento all'anzianità di disoccupazione espressa in mesi. In caso di ulteriore parità si dà la preferenza alla persona più giovane di età;

9. La graduatoria relativa alla richiesta di avviamento a selezione verrà pubblicata presso il Centro per l'Impiego competente e ciascuna Provincia individuerà le modalità di validazione secondo la propria normativa interna.
10. Il Centro per l'Impiego avvia a selezione presso la pubblica Amministrazione interessata il doppio delle persone richieste, salvo che il numero dei candidati che si sia prenotato sia inferiore.
11. Il Centro per l'Impiego comunica all'Amministrazione interessata i nominativi delle persone individuate nei venti giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria.
-